-la ļi io



proprietari del galleggiante denominato "CALAMARO"

in struttura metallica, destinato alla pesca
sportiva, della stazza lorda di tonn. 69,50

iscritto presso il Compartimento Marittimo di
Ravenna al n. 1.365;

- che i suddetti proprietari hanno convenuto di revocare il precedente regolamento di comunione in
vigore e di approvare il nuovo testo infra contenuto.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto
segue.

seguente regolamento di comunione ai sensi dell'art. 1106 e.ss. C.C.:

ART. 1 - Il "CALAMARO" è un galleggiante destinato alla pesca sportiva per uso personale dei comproprietari.

<u>Data la natura del galleggiante stesso e le diffi-</u>

coltà derivanti dal mantenerlo con efficenza e decoro, i comproprietari stabiliscono sin da ora che
il "CALAMARO" è diviso in otto quote
tendenzialmente paritarie, ciascuna pari al 12,5%
(dodici virgola cinque per cento) della piena
proprietà, con l'eccezione della possibilità di
aggiustamento di quote fra gli attuali
comproprietari.

Per garantire la perfetta efficenza del bene i comproprietari convengono e stabiliscono inoltre che
la quota non sia suscettibile di ulteriore
frazionamento.

L'interesse a non frazionare le quote viene individuato, in via esemplificativa e non esaustiva, sia nell'evitare che gli arredi e le attrezzature del "Calamaro" vengano sottoposte ad una usura eccessiva, sia nel mantenere l'alto livello degli arredi e delle attrezzature, sia a fare in modo che il calendario di frequentazione conceda ai comproprietari almeno una giornata di utilizzo ogni otto giorni, rendendoli così fortemente interessati alla buona gestione del galleggiante.

Nel caso in cui un comproprietario decidessse di alienare parte della propria quota, potrà farlo solo a favore di un altro comproprietario, con le



modalità infra descritte per l'esercizio del diritto di prelazione sull'intera quota.

Il divieto di alienazione di parte della propria quota a soggetti diversi dagli attuali comproprietari avrà durata di anni 10 (dieci) dalla data odierna.

In relazione a ciò ed ai sensi dell'art. 1111, 2° comma c.c., tutti i comproprietari convengono e stipulano di non sciogliere la presente comunione per 10 (dieci) anni dalla data odierna, indipendentemente dalla natura o meno di bene indivisibile del Calamaro ex art. 1112 c.c.

ART. 2 - DIRITTO DI PRELAZIONE

Il trasferimento di quote per atto tra vivi a titolo oneroso è possibile soltanto dopo che queste siano state offerte agli altri comproprietari, ai quali spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni e in proporzione alle quote da ciascune possedute.

Conseguentemente il comproprietario che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota, deve darne comunicazione scritta mediante lettera raccomandata a tutti gli altri comproprietari, i quali avranno diritto di esercitare la prelazione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento di tale co-

municazione a pena di decadenza.

La comunicazione dovrà contenere il nome del cessionario, il prezzo, le modalità di pagamento, ed ogni altra indicazione utile per l'esercizio del diritto di prelazione.

Nel caso in cui nessun comproprietario avesse intenzione di esercitare il diritto di prelazione, la maggioranza dei comproprietari, calcolata in base alle quote possedute, potrà indicare, sempre nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'alienante e con efficacia vincolante per quest'ultimo, altro soggetto di maggior gradimento per i comproprietari disposto ad acquistare la quota alle stesse condizioni dell'offerta.

Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato nel termine suddetto, ovvero la maggioranza dei soci non abbia indicato un altro soggetto, l'offerente potrà alienare liberamente la propria quota a terzi, agli stessi patti e condizioni dell'offerta.

Il trasferimento delle quote per atto a titolo gratuito è consentito solo nei confronti del coniuge

ovvero di fratelli e sorelle , o discendenti ed
ascendenti in linea retta del cedente

-मामहास्

La violazione del diritto di prelazione sopra esposto, nonchè l'alienazione parziale a terzi in violazione di quanto contenuto nell'art. 1) costituiranno, per espressa ed unanime volontà dei comproprietari, grave inadempimento degli obblighi contenuti nel presente regolamento e daranno diritto ad un risarcimento dei danni morali e materiali che le parti quantificano sin da ora in L. 70.000.000 (settantamilioni) per ogni 12,50% (dodici virgola per cento) a carico del quotista cinquanta responsabile della violazione; da ripartirsi fra i quotisti lesi in proporzione alle quote possedute; e sempre fatto salvo il maggior danno. ART. 3 - Ogni quota pari al 12,5% (dodici virgola cinque per cento) conferisce il diritto ad una giornata di pesca ogni otto giorni di calendario. Nel caso in cui un comproprietario alienasse ad altro quotista parte della sua partecipazione, sarà lasciato al libero accordo fra cedente e cessionario l'individuazione del parametro di utilizzo del Calamaro per il quotista che non raggiunga la quota intera del 12,5% (dodici virgola cinque per cento).... La giornata di pesca o parte di essa non può essere..... utilizzata da altri quotisti se non con il consenso

espresso del quotista di appartenenza. In espressa deroga all'art. 1103 c.c., l'utilizzo del Calamaro è personale del quotista e dei familiari con lui conviventi; nel caso in cui il quotista intenda invitare altre persone, deve essere presente o lui stesso ovvero la persona di famiglia o di fiducia nominata.. La giornata di pesca si conviene iniziare alle ore 10 (dieci) e terminare alle ore 10 (dieci) del giorno successivo. ART. 4 - L'Amministrazione e la gestione sono affidate ad un Consiglio di tre membri nominati fra i quotisti con la maggioranza prevista dal Codice Civile. Il Consiglio avrà i compiti ed opererà secondo quanto previsto dal mansionario di cui appresso. ART. 5 - Ai sensi dell'art. 1108 tutte le innovazioni e gli altri atti di straordinaria amministravione dovranno essere deliberati con il voto favorevole di tanti comproprietari che rappresentino almeno i due terzi delle quote di Calamaro. . . . Nel corso dell'esercizio gli Amministratori, se richiesti, devono informare i partecipanti delle spese correnti urgenti e necessarie e liquidare le mede-sime\_previa...autorizzazione.\_\_....

ART. 6 - L'esercizio della pesca deve venire compiuto da ogni partecipante alla comunione sotto la propria personale responsabilità e nel pieno rispetto delle normative inerenti; è vietata la commercializzazione del pescato. Nelle giornate di propria spettanza il quotista risponderà inoltre sotto la propria personale respon-<u>sabilità dell'operato di tutte le persone presenti</u> sul Calamaro siano esse familiari, collaboratori, od ospiti, nonchè di eventuali danni a persone o cose presenti od esistenti nel Galleggiante stesso. ART. 7 - Ad ogni quotista, proporzionalmente alle <u>quote possedute, viene riservato uno spazio per gli</u> usi strettamente personali; in tutti gli altri spazi devono trovare posto le staviglie, vettovaglie, bar, ecc. che sono a disposizione di \_tutti...\_ ART. 8 - Le parti tutte autorizzano le Competenti Autorità a trascrivere il presente Regolamento, ove possibile, nei Pubblici Registri. ART. 9 - L'Assemblea dei quotisti approverà con le maggioranze di legge un mansionario per la gestione e norma del presente Regolamento. ...I sottoscritti convengono che con la sottoscrizione ....

-- ... ... del... presente atto si intende-approvato il regola-

mento di comunione con le maggioranze previste dal Codice Civile pur in mancanza di sottoscrizione Il presente atto è stato predisposto in quattro originali dei quali quelli non utilizzati per le formalità di legge saranno restituiti alle parti come da loro richiesta. Letto, approvato e sottoscritto. Ravenna, 17 Novembre 1889 REPERTORIO N. 91006